



R.D. n. 9/25



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca



Oggetto: Rideterminazione e aggiornamento dei diritti di copia di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale.

Visto l'art. 1, comma 815, della l. 30.12.24 n. 207 (Finanziaria 2025);

Considerato che la norma richiamata modifica l'art. 269 ed aggiunge l'art. 269 -bis al TU spese di giustizia (d. lgs. 115/2002), con efficacia che la stessa legge finanziaria fa decorrere dal 1.1.2025;

atteso che, sebbene le nuove disposizioni vadano verosimilmente messe in relazione al funzionamento del processo penale telematico (come suggerisce la relazione illustrativa del provvedimento normativo in questione), nessuna limitazione viene posta dal testo della norma che, invece, viene dichiarata immediatamente operativa;

tanto considerato, ed attesa di eventuali diverse determinazioni -allo stato non risultanti- provenienti dal Ministero della Giustizia,

si dispone l'aggiornamento dei diritti di trasmissione con modalità telematiche di duplicati e copie informatiche del procedimento penale secondo la tabella allegata al presente provvedimento e riferibile a tutte le trasmissioni effettuate dal 1° di gennaio in poi.

Copia del provvedimento sarà resa ostensibile mediante la pubblicazione sul sito della Procura della Repubblica. Si comunichi agli Uffici interessati.

Lucca, li 10.1.2025

Il Dirigente di Segreteria

Il Procuratore della Repubblica
Il Procuratore della Repubblica
Dott. Domenico Manzione

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge »;

b) all'articolo 248 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;

c) l'articolo 289 è abrogato.

813. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, il comma 5 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dai seguenti:

« 5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una pre-

ventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.

5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.

5-ter. Si applica l'articolo 15 ».

814. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

« 1-sexies. Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio ».

815. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 269:

1) al comma 1, dopo le parole: « copie di » sono inserite le seguenti: « atti e »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: « è estratta » è inserita la seguente parola: « direttamente »;

b) dopo l'articolo 269 è inserito il seguente:

« Art. 269-bis. - (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie



informatiche nel procedimento penale) - 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico »;

c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:

« Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)

Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

816. All'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al pagamento di tasse e tributi ».

817. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo » e dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Con

la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi »;

e) al comma 5, le parole: « al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo »;

f) al comma 6, le parole: « , ove possibile, » sono soppresse;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propon-

